

Disegno di Legge 530 più emendamenti

Atti parlamentari

XV Legislatura

Documenti: disegni di legge



presentato dal Presidente della Regione

(LOMBARDO)

su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica

(CHINNICI)

il 18 febbraio 2010

*Disposizioni in materia di politiche per la sicurezza locale
ed ordinamento della polizia amministrativa locale*

----O----

RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge nel modificare ed integrare la legge regionale dell'1 agosto 1990, n. 17, mira alla costituzione di un sistema integrato di sicurezza concernente l'intero territorio regionale, mediante una gestione coordinata ed omogenea di tutti i corpi di polizia locale (provinciale e comunale), al fine di garantire un efficace, efficiente ed adeguato controllo del territorio e concorrere alla salvaguardia dei diritti di sicurezza dei cittadini.

I punti salienti del disegno di legge in parola consistono nell'individuazione delle politiche regionali in tema di sicurezza ed ordine pubblico, pur nel rispetto delle competenze statali per le forze di polizia nazionali e delle competenze degli enti locali per i singoli corpi di polizia locale.

Particolarmente significativa è l'istituzione dei corpi di polizia locale provinciale (non previsti dalla precedente normativa regionale in materia) e l'individuazione delle relative funzioni e competenze, nonché la distinzione delle stesse dalle funzioni e competenze dei corpi di polizia comunale.

Si è ritenuta necessaria l'istituzione prevista dall'articolo 4 di una struttura denominata 'Ufficio regionale per la polizia locale', con il compito di indirizzo controllo e coordinamento, anche operativo e nei rapporti con altri corpi di polizia, dotato di un impianto di comunicazione e di un sistema informatico che consentirà, fra l'altro, l'attivazione di un numero telefonico unico per l'accesso alla polizia locale su tutto il territorio regionale, ed un'immediata e tempestiva gestione anche di situazioni di emergenza.

Altro aspetto qualificante è la sostituzione del vecchio Centro regionale di formazione della polizia municipale (denominato CRFPM) con un nuovo e diverso organismo, denominato 'Centro regionale di formazione della polizia locale' (articolo 5).

Il nuovo centro ha compiti completamente innovativi rispetto al precedente in materia di formazione qualificazione ed aggiornamento professionale.

Inoltre, per la prima volta, ed analogamente a similari strutture formative statali, al Centro viene attribuita la funzione esclusiva su base regionale di reclutamento ed addestramento degli appartenenti alla polizia locale, comunale e provinciale.

Si fa presente, altresì, che in base all'articolo 19, comma 10, le attività di reclutamento, formative, di qualificazione, addestramento ed aggiornamento professionale svolte dal centro regionale di formazione per la polizia locale sono a carico degli enti locali fruitori, che verseranno in entrata del bilancio della Regione le somme relative al servizio reso, ferma restando l'imputabilità degli oneri per la formazione a carico di ogni singolo ente richiedente ed in analogia ai corrispondenti meccanismi già vigenti presso le Amministrazioni dello Stato.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge detta nuove disposizioni in materia di polizia locale comunale e provinciale nel territorio della Regione al fine di promuovere un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale, per migliorarne l'efficacia e l'efficienza mediante una gestione coordinata ed omogenea che garantisca un adeguato controllo del territorio e concorra alla salvaguardia dei diritti di sicurezza dei cittadini.

Art. 2.
Politiche regionali

1. Ai fini della promozione del sistema integrato di sicurezza di cui all'articolo 1, la Regione, esercita funzioni di indirizzo, di coordinamento, programmazione delle politiche comunali e provinciali in materia di polizia locale nel rispetto delle competenze statali in materia di sicurezza e di ordine pubblico. A tal uopo la Regione, per il raggiungimento delle predette finalità:

a) collabora con i vari enti territoriali e statali, stipulando intese o accordi per assicurare il coordinamento, a livello regionale, di interventi diretti a migliorare le condizioni di sicurezza urbana nonché la tutela ambientale e la protezione civile;

b) promuove intese e accordi con lo Stato e con enti pubblici locali, per la collaborazione e cooperazione tra le forze di polizia nazionale e la polizia locale.

2. Le intese e gli accordi di cui al comma 1, privilegiano:

a) la gestione integrata del territorio e degli interventi di emergenza nel campo sociale, sanitario e della sicurezza;

b) la realizzazione di sistemi informativi integrati e scambio delle informazioni;

c) l'interconnessione tra le strutture operanti;

d) l'attività di formazione integrata rivolta agli operatori delle forze di polizia locale anche attraverso sistemi che presentano carattere di permanenza;

e) ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate di polizia locale e di sicurezza.

TITOLO II
COMPITI E FUNZIONI DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI

Art. 3.
Funzioni della Regione

1. La Regione, con riferimento a quanto indicato all'articolo 2 assume i seguenti compiti:

a) realizzare attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione sul tema della sicurezza dei cittadini e della prevenzione e repressione dei reati contro la natura, l'ambiente e il territorio;

b) stipulare intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;

c) promuovere la realizzazione di progetti di rilievo regionale diretti alla sicurezza urbana, alla ricerca su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di criminalità diffusa o organizzata;

d) definire le caratteristiche delle uniformi, dei mezzi e degli strumenti di dotazione dei corpi di polizia locale;

e) monitorare e raccogliere i dati inerenti le funzioni di polizia locale e assicurare il coordinamento di tutti i corpi di polizia locale;

f) promuovere l'attivazione di un numero telefonico unico per l'accesso alla polizia locale su tutto il territorio regionale.

Art. 4.

Ufficio regionale per la polizia locale

1. Al fine di rendere integrate ed omogenee le attività dei corpi di polizia locale, è istituito presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica l'Ufficio regionale per la polizia locale, dotato di autonomia organizzativa e funzionalmente dipendente dal Dipartimento regionale delle autonomie locali.

2. L'Ufficio regionale per la polizia locale svolge le seguenti funzioni:

a) effettua studi, ricerche, attività di indirizzo, programmazione e coordinamento nelle materie di competenza;

b) effettua la raccolta ed il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale e loro diffusione;

c) promuove il coordinamento sia tra le forze di polizia locale sia con le altre forze di polizia anche nei casi di fenomeni o avvenimenti che interessano il territorio di più comuni o di più province, ovvero richiedano, per estensione, gravità o intensità dell'allarme sociale, l'azione concorrente e coordinata della polizia medesima;

d) fornisce assistenza e supporto tecnico agli enti locali, al fine di suggerire utili indicazioni ed univoche interpretazioni in materia di polizia locale;

e) definisce i criteri per la gestione in forma associata dei servizi di polizia locale da parte degli enti locali;

f) vigila sul pieno ed efficace svolgimento delle attività di formazione, addestramento e aggiornamento riservate al Centro regionale di formazione;

g) vigila sulle inadempienze dei comuni o delle province in ordine al rispetto delle leggi inerenti il servizio di polizia locale;

h) elabora e predispone lo schema di regolamento-tipo di organizzazione e di funzionamento dei corpi di polizia locale;

i) coordina gli interventi della polizia locale in materia di protezione civile sul territorio della Regione, in accordo con la Presidenza della Regione - Dipartimento regionale della protezione civile, sentiti i sindaci o i presidenti delle province di appartenenza del personale di polizia locale.

3. L'Ufficio regionale per la polizia locale provvede, altresì, alla realizzazione ed alla gestione:

a) della banca dati regionale di polizia locale, al fine di favorire lo scambio di informazioni operative tra la Regione e gli enti locali e l'integrazione di altre banche dati che si occupano della sicurezza;

b) del sistema regionale di interconnessione via etere, dotato di un numero unico, con il compito di collegare i corpi di polizia locale dei comuni con quelli delle relative province, al fine di ottimizzare il sistema integrato di sicurezza e di offrire servizi celeri, efficienti ed efficaci alla collettività.

4. All'organizzazione dell'Ufficio regionale per la polizia locale, alla dotazione organica e strumentale nonché alle individuazioni delle professionalità necessarie allo svolgimento delle attività, alle modalità di funzionamento, ed alle attribuzioni delle specifiche risorse si provvede con apposito decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.

Art. 5.

Centro regionale di formazione per la polizia locale

1. Il Centro regionale di formazione per la polizia locale garantisce un sistema permanente di reclutamento, formazione, qualificazione, addestramento e aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale comunale e provinciale.

2. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica istituisce il Centro regionale di formazione per la polizia locale, che costituisce anche struttura formativa di alta specializzazione per il personale della polizia locale della Regione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale.

3. Presso il Centro regionale di formazione si svolgono i corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento professionale per comandanti, ufficiali, sottufficiali ed agenti dei corpi e dei servizi di polizia locale secondo le direttive impartite dall'Ufficio regionale per la polizia locale.

4. Il Centro regionale di formazione tiene corsi per l'addestramento e la formazione professionale del personale di nuova assunzione e per la qualificazione del restante personale, secondo le direttive impartite dall'Ufficio regionale per la polizia locale.

5. Il Centro, inoltre, tiene e organizza, anche in sedi decentrate, corsi per il costante aggiornamento del personale già in servizio, secondo le direttive impartite dall'Ufficio regionale per la polizia locale.

6. Il Centro rilascia apposita attestazione di partecipazione con profitto che produce credito formativo riconosciuto sul territorio regionale per un'idonea va-

lutazione nelle procedure di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale.

7. Per tutte le spese di gestione e di funzionamento, il Centro è dotato di un fondo finanziato con oneri a carico del bilancio regionale.

8. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e della funzione pubblica è approvato lo statuto del Centro nel quale ne sono specificati la struttura, gli organi e le funzioni ed è altresì determinato il contingente numerico, distinto per categoria, di personale appartenente ai ruoli della Regione da utilizzare per il relativo funzionamento.

9. Al funzionamento del Centro si provvede con personale in servizio presso la Regione.

10. L'Ufficio regionale per la polizia locale, sulla base delle direttive dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, fissa la disciplina relativa all'organizzazione e alla gestione del Centro sotto l'aspetto tecnico, amministrativo, contabile e del personale.

11. L'Ufficio regionale per la polizia locale vigila sul buon andamento del Centro e propone all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, quando ne ravvisi giusti motivi, lo scioglimento degli organi o la sostituzione dei singoli componenti.

12. Gli enti locali, nei loro regolamenti, prevedono che la partecipazione ai corsi indetti dal Centro costituisca titolo valutabile nei percorsi di carriera del personale di polizia locale.

13. Il Centro, per particolari professionalità necessarie per l'espletamento dell'attività formativa, può ricorrere a convenzioni con esperti esterni ovvero ad altre strutture pubbliche o private con esperienza in materia di formazione almeno quinquennale. Il Centro stipula, inoltre, apposite convenzioni con le università presenti sul territorio per istituire corsi accademici, biennali o triennali, diretti al conseguimento di diplomi universitari in materie attinenti alla polizia locale, sicurezza del territorio e pianificazione delle risorse, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari).

14. L'Ufficio regionale per la polizia locale aggiorna, ogni due anni, le liste dei docenti da impiegare presso il Centro per l'effettuazione dei corsi.

15. Il direttore del Centro è nominato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica tra i dirigenti regionali in servizio con specifica esperienza in materia di enti locali o tra i comandanti dei Corpi di polizia locale dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

16. Per la finalità di cui ai commi 7 e 13 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 rispettivamente la spesa di 800 migliaia di euro e di 100 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.

17. Per l'esercizio finanziario 2011 la spesa valutata rispettivamente in 800 migliaia di euro ed in 100 migliaia di euro trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2., codice 12.02.01. accantonamento 1001.

18. Per l'esercizio finanziario 2012 la spesa valutata rispettivamente in 800 migliaia di euro ed in 100 migliaia di euro trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2., codice 12.02.01, accantonamento 1001.

Art. 6.

Funzioni della provincia

1. La provincia regionale concorre, con particolare riferimento all'attività venatoria e di tutela dell'ambiente e del territorio, al perseguimento delle finalità della presente legge attraverso:

- a) l'istituzione del corpo di polizia locale provinciale di cui all'articolo 12;
- b) la collaborazione del corpo di polizia di cui alla lettera a) nelle attività previste dagli accordi, intese e programmi indicati nell'articolo 2;
- c) la promozione di progetti diretti alla tutela ambientale e territoriale.

2. Entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica predispone lo schema tipo di regolamento organizzativo del corpo di polizia locale provinciale di cui all'articolo 12, che disciplina i compiti, le modalità di funzionamento e le specifiche professionalità necessarie allo svolgimento dell'attività di polizia di che trattasi.

3. In sede di prima applicazione, nei nuovi profili professionali del corpo di polizia locale provinciale è inquadrato il personale dipendente della provincia appartenente alla corrispondente categoria del personale, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso, selezionato attraverso procedura concorsuale interna e previo superamento di apposito corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi, indetto dal Centro regionale di polizia locale. Per l'inquadramento nel profilo professionale di comandante o di dirigente il corso di qualificazione non può essere inferiore a sei mesi.

Art. 7.

Funzioni del comune

1. Il comune concorre, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, al perseguimento delle finalità della presente legge mediante:

- a) la collaborazione del corpo di polizia locale municipale nelle attività previste dagli accordi, intese e programmi indicati nell'articolo 2;
- b) la promozione di progetti diretti a garantire l'incolumità pubblica e l'integrità fisica della popolazione;

c) l'assunzione del tema della sicurezza quale obiettivo prioritario da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'utilizzazione del territorio e allo sviluppo economico;

d) la promozione di campagne informative, la riqualificazione urbana e ogni altra azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale e contrastare, anche attraverso azioni preventive la criminalità organizzata.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

CAPO I

Art. 8.

Funzioni di polizia locale

1. Ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e di sicurezza, come definita dall'articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita delle comunità locali, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano leggi statali o regionali, ovvero i regolamenti locali.

2. Le funzioni di polizia amministrativa locale, di controllo e prevenzione, spettano ai comuni e alle province, per quanto di rispettiva competenza, secondo quanto disposto dalla legge regionale, in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

3. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni e alle province, salvo che il sindaco o il presidente della provincia richiedano motivatamente l'intervento delle Forze di polizia nazionali a competenza generale.

Art. 9.

Gestione associata dei servizi di polizia locale

1. I comuni, con territorio contiguo, e le province regionali possono stabilire forme associate di gestione di alcuni o di tutti i servizi di polizia locale, quando tali forme siano convenienti per efficienza, efficacia ed economicità.

2. La Regione promuove ed incentiva le iniziative degli enti locali tese ad esercitare in forma associata le funzioni di polizia locale negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli enti interessati. In detti ambiti possono essere istituiti consorzi o altre figure associative previste dalla legge per la gestione comune del servizio di polizia locale garantendolo per tutto l'arco della giornata e per tutto l'anno.

3. L'ambito territoriale di operatività del corpo di polizia locale è unico, anche nei corpi intercomunali, e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di polizia locale previste da leggi statali o regionali con riferimento ai singoli addetti al corpo.

4. Apposita convenzione tra gli enti interessati regola i servizi associati, il loro ambito territoriale e le modalità di svolgimento, i compiti del personale addetto, gli apporti finanziari, di mezzi e di personale di ciascun ente locale, la dipendenza funzionale del personale e dei servizi associati. Analoga convenzione disciplina le eventuali intese dei comuni e delle province per la gestione di particolari servizi di polizia locale che abbiano carattere di ricorrenza, di stagionalità o di occasionalità.

5. Il responsabile del servizio di polizia locale gestito in forma associata è individuato dai sindaci dei comuni interessati nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla convenzione, coordina l'impiego tecnico operativo degli addetti, gestisce le risorse umane, tecniche e finanziarie ad esso assegnate sulla base delle richieste delle esigenze delle amministrazioni associate ed è responsabile della disciplina e dell' addestramento del personale.

6. Nei casi previsti dai precedenti commi la disciplina dei compensi del personale è quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla contrattazione decentrata dell'ente o organismo che utilizza il personale.

7. Nei corpi intercomunali, il comandante e gli altri operatori della polizia locale sono inquadrati negli organici dei singoli comuni, salva la possibilità dell'inquadramento nell'organico della forma associata.

8. Le disposizioni del presente articolo non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10.

Circoscrizioni comunali di polizia locale

1. Nei comuni ripartiti in circoscrizioni devono essere istituiti presidi decentrati per l'espletamento dei servizi di polizia locale e del servizio di prossimità nell'ambito della zona circoscrizionale.

2. All'interno di ogni circoscrizione il presidio decentrato organizza il servizio di prossimità sulla base di modelli applicativi che tengano conto del presidio fisico e conoscitivo del territorio.

3. Nella zona che gli è stata assegnata l'agente di prossimità è tenuto a offrire la propria disponibilità nel rapporto tra i cittadini e autorità e/o uffici, nonché a promuovere e sviluppare forme di collaborazione tese al miglioramento e alla crescita della qualità della vita dei cittadini, con particolare riferimento alle condizioni ambientali del territorio, a vigilare sull'ordinato e decoroso svolgimento delle condizioni di convivenza civile e delle attività espletate nella zona, a farsi portavoce presso l'amministrazione comunale delle esigenze e dei problemi del territorio presieduto.

4. L'organizzazione dei mezzi e del personale del presidio istituito è disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 17.

CAPO II I CORPI DI POLIZIA LOCALE

Art. 11.

Corpo di polizia locale municipale

1. I comuni, singoli o associati, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge possono istituire i corpi di polizia locale municipale.

2. I comuni istituiscono il corpo di polizia locale municipale nel rispetto delle seguenti caratteristiche strutturali ed operative minime:

a) articolazione giornaliera in due turni ordinari di vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano, compresi i giorni festivi e organizzazione di un terzo turno di vigilanza sul territorio in servizio serale-notturno per almeno cento giorni, anche non consecutivi, per ogni anno solare;

b) attivazione di una centrale operativa per le telecomunicazioni di servizio, attiva tutti i giorni dell'anno;

c) predisposizione di servizi di infortunistica stradale nei due turni di servizio antimeridiano e pomeridiano ed organizzazione di un eventuale turno serale - notturno nei giorni prefestivi e festivi.

3. Il personale dei corpi di polizia locale municipale, anche a carattere intercomunale che svolge servizio di polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale;

b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente;

d) tutela della qualità urbana e rurale e dei beni culturali, comprensiva anche delle attività polizia ambientale, edilizia, tutela del consumatore e salute pubblica;

e) polizia annonaria e commerciale;

f) funzioni di vigilanza dei beni comunali con esclusione della custodia;

g) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

4. I comuni, anche in forma associata, e le province dello stesso territorio regolano attraverso intese, il coordinamento delle attività di polizia locale con particolare riferimento alle attività di polizia stradale.

5. Il corpo di polizia locale non può essere inserito all'interno di altre strutture amministrative dell'ente di appartenenza, né essere posto alle dipendenze di dirigenti di altri servizi.

6. Le funzioni di polizia locale municipale sono svolte dagli agenti, sottufficiali, ufficiali di polizia locale, e comandanti.

7. Per specifiche indagini, i limiti territoriali di esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nel territorio di competenza dell'ente possono essere superati con provvedimento dell'autorità giudiziaria che le ha richieste.

8. La Regione incentiva e sostiene l'attività dei corpi di polizia municipale aventi le caratteristiche organizzative di cui al presente articolo con idonei progetti.

9. Le disposizioni del presente articolo non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12.

Corpo di polizia provinciale

1. Le province, per lo svolgimento dell'attività alla presente legge, possono istituire i corpi di polizia locale provinciale prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:

a) funzioni di polizia stradale secondo quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale;

c) polizia ambientale ed ittico-venatoria;

d) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;

e) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di competenza della provincia regionale, ivi compreso il controllo dei tributi di competenza.

2. Le province possono promuovere specifici accordi con i comuni ricadenti nel territorio di loro competenza per attivare forme di collaborazione tra corpi di polizia municipale e provinciale per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge.

3. Le disposizioni del presente articolo non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13.

Organizzazione del Corpo di polizia locale

1. La disciplina regolamentare dell'ordinamento di polizia locale prevede, nell'ambito della qualifica dirigenziale e delle categorie indicate dal Contratto collettivo nazionale lavoro, l'articolazione nelle seguenti figure:

- a) comandanti;
- b) ufficiali;
- c) sottufficiali;
- d) agenti.

2. Le disposizioni del presente articolo non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14.

Comandante del Corpo di polizia municipale e provinciale

1. Il Comandante dirige lo svolgimento delle attività di competenza del Corpo di polizia locale, emana gli ordini e le disposizioni organizzative e operative, nel rispetto della vigente legislazione e del regolamento del corpo.

2. Il Corpo di polizia locale dipende istituzionalmente e funzionalmente per le scelte politiche dell'ente dal sindaco o dal presidente della provincia o dall'assessore da essi delegato, oppure dal presidente dell'organo esecutivo della forma associata o suo delegato, che impartisce direttamente al comandante del corpo o del servizio apposite direttive.

3. Il comandante del corpo è inquadrato nella qualifica dirigenziale o apicale dell'ente ovvero, nei corpi intercomunali, nella qualifica apicale prevista dal regolamento o dalla convenzione della forma associata, ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie ed umane a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al corpo o al servizio, rispondendone al sindaco o al presidente della provincia regionale, ovvero nei corpi associati, al presidente della forma associativa.

4. La funzione di comandante di polizia locale è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all'interno dell'ente di appartenenza.

Art. 15.

Uniformi, segni distintivi dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione

1. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità ed omogeneità sul territorio regionale, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con proprio decreto, su proposta dell'Ufficio regionale per la polizia locale, determina:

a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi ed ai servizi di polizia locale, nonché i colori regionali da utilizzare per i relativi

allestimenti, stabilendo la dotazione minima rapportata alla dimensione degli enti, alla dotazione organica, alla tipologia dei servizi e delle attività;

b) le caratteristiche ed i modelli delle divise degli addetti alla polizia locale con i relativi elementi identificativi dell'addetto, dell'ente di appartenenza, nonché con lo stemma della Regione Sicilia, stabilendone la dotazione minima rapportata alla dimensione dell'ente alle sue articolazioni e specificazioni ed alla tipologia dei servizi e delle attività, escludendo ogni stretta somiglianza con le uniformi delle forze di polizia e dei corpi armati dello Stato.

2. I distintivi di grado, la placca di servizio e gli altri distintivi inerenti le funzioni sono descritti nel decreto di cui al comma 1, nel quale sono indicate altresì le modalità per l'applicazione sulle uniformi e per l'uso, nonché la possibilità per i dipendenti del corpo di applicarvi le decorazioni al valore civile e militare e le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano o dalla Regione.

3. Le caratteristiche dell'abbigliamento e dei segni distintivi delle associazioni di volontariato che collaborano con le forze di polizie locali e quelle del personale degli istituti di vigilanza privata, nonché le caratteristiche di identificazione dei mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con le caratteristiche delle divise, dei mezzi e dei segni distintivi di grado di cui al comma 1. A tal uopo gli enti locali provvedono alla loro identificazione ed approvazione nell'ambito delle convenzioni che regolano l'attività delle associazioni.

4. L'Ufficio regionale per la polizia locale, al fine di conseguire economie di scala, promuove e coordina gli acquisti di beni omogenei in forma consorziata, impartendo direttive agli enti locali e vigilando sulla loro applicazione.

5. Le disposizioni del presente articolo non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16.

Disciplina dell'armamento del Corpo di polizia locale e degli altri strumenti di tutela

1. Gli operatori di polizia locale in servizio, in possesso della qualifica di ausiliario di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi in dotazione nell'ambito del territorio della provincia in cui espletano il servizio, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. I servizi di polizia locale devono essere espletati obbligatoriamente con l'impiego di armi, nel rispetto della normativa statale vigente, della disciplina prevista nel decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, e dei criteri generali stabiliti dal regolamento adottato dal Ministro dell'Interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Gli operatori di polizia locale, oltre alle armi per la difesa personale, sono dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, e di abbigliamento di protezione per lo svolgimento di particolari servizi.

4. I modelli, le caratteristiche degli strumenti di autotutela e relativi accessori, nonché i criteri generali per l'assegnazione in uso e le modalità d'impiego e le modalità di organizzazione dei corsi di addestramento per l'uso delle armi e degli strumenti di autotutela sono obbligatori e devono trovare espressa previsione nel regolamento del corpo o del servizio di polizia locale.

Art. 17.

Regolamento comunale e provinciale

1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, un apposito regolamento, adottato dal comune e dalla provincia regionale, disciplina:

a) l'organizzazione ed il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale nel territorio di appartenenza;

b) la determinazione della dotazione organica stabilendo le modalità di accesso sulla base dei criteri e sistemi di selezione fissati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, su proposta dell'Ufficio regionale per la polizia locale;

c) le modalità di svolgimento delle attività e dei compiti d'istituto in idonee strutture edilizie adeguatamente predisposte secondo precisi standard organizzativi in relazione alle esigenze di sicurezza, di tutela della salute, di decoro ambientale e praticità di utilizzazione;

d) le forme e le modalità di decentramento del corpo di polizia locale, stabilendo, eventualmente, quali servizi, per le loro caratteristiche, non possono essere oggetto di decentramento;

e) l'obbligo dello svolgimento delle attività, di norma, in uniforme salvo eventuali deroghe nei casi di espressa autorizzazione all'utilizzo dell'abito civile;

f) le modalità di organizzazione dei corsi di addestramento con frequenza periodica obbligatoria per il personale di polizia locale dotato di armi, ovvero dei corsi di tecniche di difesa personale.

2. L'ente locale interessato può costituire un fondo per le minute spese di gestione e di manutenzione degli impianti e delle attrezzature del corpo stabilendo contestualmente le relative norme di gestione contabile.

3. Il regolamento di polizia locale deve essere approvato dai competenti organi comunali e provinciali entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica con il quale è adottato il relativo schema-tipo.

4. Lo schema-tipo del regolamento, predisposto dall'Ufficio regionale per la polizia locale, è adottato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.

5. Le disposizioni del presente articolo non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 18.

Servizi a cavallo

1. Al fine di effettuare servizi di pattugliamento in zone agricole, forestali o in parchi pubblici e per motivi di rappresentanza possono essere istituiti servizi di polizia locale a cavallo, sempre che tale attività di vigilanza risulti, in relazione all'ambiente ed al tipo di utenza, efficace ed efficiente.

2. Le disposizioni del presente articolo non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 19.

Reclutamento del personale

1. I comuni e le province regionali per la copertura dei posti vacanti di agente, di sottufficiale, ufficiale e comandante di polizia locale si avvalgono delle procedure concorsuali indette dal Centro regionale di polizia locale.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni e le province avanzano richiesta all'Ufficio regionale per la polizia locale, sulla base del fabbisogno numerico, del personale di polizia locale da reclutare.

3. Il reclutamento avviene mediante corso-concorso selettivo di formazione, indetto dal Centro regionale e svolto in sede regionale. Per l'espletamento delle procedure concorsuali si applicano le disposizioni in materia di assunzione del personale degli enti locali.

4. Il corso-concorso si articola in un concorso di ammissione per titoli ed esami, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al corso-concorso accedono coloro che superano il concorso per titoli ed esami disciplinato dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti in graduatoria entro il limite dei posti messi a concorso.

5. Per l'espletamento dell'attività di valutazione dei titoli e della selezione, il Centro può avvalersi di società esterne con esperienza almeno quinquennale nel settore, in presenza di un numero di candidati superiore a duemila.

6. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a sei mesi, comprende l'espletamento di un corso di formazione secondo moduli i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono disciplinati dal Centro regionale di formazione e sostituisce il periodo di prova previsto dalla normativa vigente.

7. Sono dichiarati vincitori coloro che hanno superato positivamente l'esame finale del corso di formazione.

8. L'assegnazione al comune è disposta dal Centro regionale in relazione alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione secondo l'ordine della graduatoria.

9. Gli enti locali, nel disciplinare l'accesso ai ruoli di polizia locale, si uniformano al principio di pari opportunità tra uomini e donne e garantiscono che gli addetti siano in possesso dell'idoneità psicofisica e dell'idoneità formativa conseguita attraverso le procedure fissate dalla presente legge.

10. Gli enti locali versano in entrata del bilancio della Regione le somme relative al servizio reso dal Centro regionale di polizia locale da determinarsi con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.

Art. 20.

Servizi per conto terzi

1. Gli enti locali possono definire, nell'ambito del Regolamento di polizia locale, modalità operative e specifiche tariffe per l'esecuzione di attività comunque afferenti al pubblico interesse e previste tra le attività della polizia locale che comportino l'utilizzo straordinario ed esclusivo di personale e mezzi assegnati alla polizia locale, oltre l'impiego dovuto per le normali azioni istituzionali, in relazione ad attività di natura imprenditoriale, che abbiano una delle seguenti caratteristiche:

a) attività svolte a domanda o nell'interesse di specifici soggetti;

b) manifestazioni pubbliche.

2. Sono esenti da pagamento le attività richieste dalle Amministrazioni pubbliche.

3. Le somme introitate per il pagamento delle attività di cui al comma 1, sono destinate alla retribuzione del personale impegnato in modo esclusivo e fuori dal lavoro ordinario per l'espletamento di tali servizi.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

Riserva di partecipazione ai corsi-concorsi

1. In sede di prima applicazione, il Centro regionale di formazione per la polizia locale riserva la partecipazione ai corsi-concorsi di cui all'articolo 19, fino ad esaurimento, nella misura del 50 per cento, al personale con contratto a tempo determinato che al momento dell'entrata in vigore della presente legge è impegnato nei corpi e nei servizi di polizia locale con profilo professionale di agente.

Art. 22.

Giornata regionale della polizia locale

1. La Regione, il 20 gennaio di ogni anno, organizza la celebrazione della giornata regionale della polizia locale della Sicilia in uno dei comuni capoluogo di provincia.

2. Nella giornata di cui al comma 1 sono realizzate le iniziative individuate dall'Ufficio regionale per la polizia locale, nel cui ambito rientra in particolare il

conferimento da parte del Presidente della Regione di particolari riconoscimenti agli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia locale che si sono distinti per azioni e condotte meritevoli.

3. Le disposizioni del presente articolo non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 23.

Adeguamento delle disposizioni

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge gli enti locali adeguano i regolamenti di polizia locale alle disposizioni della presente legge.

2. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17.

Art. 24.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

**ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
SERVIZIO COMMISSIONI
UFFICIO DI SEGRETERIA I COMMISSIONE
AFFARI ISTITUZIONALI**



***EMENDAMENTI AL DDL NN. 530 ED ALTRI BIS
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE."***

N. 8/2010

XV LEGISLATURA - OTTOBRE 2010

Consigliere parlamentare Dott. Filippo Palmeri tel. 0917054531, e-mail fpalmeri@ars.sicilia.it
Coadiutore parlamentare Sig.ra Angela Scondotto tel. 0917054541, e-mail ascondotto@ars.sicilia.it

1.1

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

EMENDAMENTO AL DDL N. 530-387-27-180-277-393 bis

Emendamento sostitutivo dell'art 1 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis

L'art. 1 del D.D.L n. 530-387-27-180-277-393 bis

è così sostituito:

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge detta norme generali, in conformità all'art 117, comma 2, lettera h) della Costituzione, concernenti i requisiti essenziali di uniformità per lo svolgimento, anche in forma associata, delle funzioni di polizia locale al fine di promuovere un sistema integrato di sicurezza del territorio regionale che concorra alla salvaguardia dei diritti dei cittadini.
2. Per le finalità di cui al comma superiore la Regione, le Province e i Comuni nell'ambito delle rispettive competenze concorrono alla realizzazione di politiche integrate per la sicurezza.
3. Ai fini della presente legge si intendono:
 - a) per politiche locali per la sicurezza, le azioni dirette al mantenimento e miglioramento delle condizioni di civile convivenza e di coesione sociale nelle città e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei Comuni, delle Province e della Regione;
 - b) per politiche integrate per la sicurezza, le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli enti locali e le responsabilità dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

L'Assessore regionale per le autonomie locali
e per la funzione pubblica

Dott.ssa Caterina Chinnici



4.1

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

EMENDAMENTO AL DDL N. 530-387-27-180-277-393 bis

Emendamento modificativo dell'art 4 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis

- Il comma 1, dell'art. 4 del D.D.L n. 530-387-27-180-277-393 bis è così modificato:

“1. Al fine di rendere integrate ed omogenee le attività dei corpi di polizia locale, presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è istituito l'Ispettorato regionale per la polizia locale, quale struttura intermedia, secondo le procedure di cui all'art 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, la cui direzione è affidata ad un dirigente regionale in servizio.”

- Al comma 2 dell'art 4 sono apportate le seguenti modifiche:

la parola “l'Ufficio” è sostituita con la parola “L'Ispettorato”

La lettera c) è così sostituita: “promuove, nel caso di fenomeni o avvenimenti che interessino il territorio di più comuni o di più province, il coordinamento tra le forze di polizia locale ovvero con altre forze di polizia qualora, per estensione, gravità o intensità dell'allarme sociale si richieda un'azione concorrente e coordinata”;

La lettera d) è così sostituita: “assicura, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive, l'uniforme applicazione delle norme in materia di polizia locale. Fornisce, ove necessario, assistenza e supporto tecnico agli enti locali”;


La lettera g) è così sostituita: “vigila su eventuali inadempienze dei comuni e delle province in ordine al rispetto delle leggi inerenti il servizio di polizia locale e, ove se ne ravvisi la necessità, richiede, previo parere del Comitato tecnico regionale di cui all'art 6, all'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, la nomina di un commissario ad acta, a spese dell'amministrazione inadempiente”;

- Al comma 3 la parola “Ufficio” è sostituita da quella “Ispettorato”;

- Il comma 4 è sostituito dal seguente: “Nell'ambito dell'Ispettorato regionale per la polizia locale operano il Centro regionale di formazione ed il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, i quali esplicano le loro funzioni coordinati dal dirigente dell'Ispettorato medesimo”.

L'Assessore regionale per le autonomie locali
e per la funzione pubblica

Dott.ssa Caterina Chinnici





4.2

***Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana***

Emendamento al disegno di legge n. 530 – 387 – 27- 277- 393 bis

TESTO EMENDAMENTO

Emendamento modificativo all'art. 4

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“5. In sede di organizzazione dell'Ufficio regionale per la polizia locale, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica individua professionalità appartenenti ai Corpi di Polizia locale”.

GUCCIARDI



4.3

**Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana**

Emendamento al disegno di legge n. 530 – 387 – 27- 277- 393 bis

TESTO EMENDAMENTO

Emendamento aggiuntivo all'articolo 4

Dopo la lettera i) del comma 2 è aggiunta la seguente:

“l) vigila sull'uniformità dell'ordinamento e dei servizi di Polizia locale e sulla corretta applicazione della presente legge”.

GUCCIARDI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gucciardi", written over the printed name.

L. 4

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 530

Emendamento *modificativo*
dell'art. 4

TESTO DELL'EMENDAMENTO

All'articolo 4, dopo il 4 comma sono aggiunti i seguenti:

5. I corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento professionale per i comandanti, ufficiali, sottufficiali e agenti dei corpi e dei servizi di polizia locale sono promossi dall'Ufficio regionale per la polizia locale.

6. L'Ufficio regionale per la polizia locale organizza l'addestramento la formazione professionale del personale di nuova assunzione e la qualificazione del restante personale, anche in sede decentrate.

Panepinto




REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

EMENDAMENTO AL DDL N. 530-387-27-180-277-393 bis

Emendamento sostitutivo dell'art 5 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis

L'art. 5 del D.D.L n. 530-387-27-180-277-393 bis è così sostituito:

Centro regionale di formazione per la polizia locale

1. *Centro regionale di formazione per la polizia locale* - 1. Il Centro regionale di formazione per la polizia locale garantisce un sistema permanente di formazione, qualificazione, addestramento e aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale comunale e provinciale. Esso costituisce struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale.

2. Il Centro di cui al comma 1 è articolazione dell'Ispettorato regionale per la polizia locale e si avvale, per le attività organizzative, del personale regionale assegnato all'Ispettorato stesso.

3. Sulla base del programma formativo annuale adottato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, su proposta dell'Ispettorato regionale per la polizia locale, previo parere del Comitato tecnico regionale per la polizia locale, presso il Centro regionale di formazione si svolgono i corsi, anche in sede decentrata, di qualificazione e di aggiornamento professionale per tutto il personale contemplato dalla presente legge e per il personale di nuova assunzione. Il Centro organizza, altresì, corsi per la formazione di ausiliari del traffico (ASU), riservati ai soggetti individuati dall'articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata ed integrata dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ai corsi di formazione possono partecipare, inoltre, i volontari in servizio civile regionale e quelli aderenti alle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato e costituite in una delle forme associative contemplate dalla richiamata normativa.

4. La partecipazione ai corsi di aggiornamento è obbligatoria per tutto il personale di polizia locale ed i regolamenti di polizia locale possono prevedere



5.1 (segue)

che la partecipazione ai corsi costituisca titolo valutabile nei percorsi di carriera del personale di polizia locale.

5. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione ogni due anni vengono aggiornate le liste dei docenti da impiegare nei corsi indetti dal Centro.

6. Il Centro, qualora si richiedano particolari professionalità per l'espletamento dell'attività formativa, può ricorrere a convenzioni con esperti esterni ovvero con altre strutture pubbliche o private con esperienza in materia di formazione almeno quinquennale.

7. Il dirigente responsabile del Centro presenta annualmente al Comitato tecnico regionale per la polizia locale una relazione sull'attività svolta.

8. Per la realizzazione dell'attività formativa il Centro è dotato di un fondo finanziato con oneri a carico del bilancio regionale.


9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 800 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.

10. Per l'esercizio finanziario 2011 la spesa valutata in 800 migliaia di euro trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

11. Per l'esercizio finanziario 2012 la spesa valutata in 800 migliaia di euro trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

L'Assessore regionale per le autonomie locali
e per la funzione pubblica

Dott.ssa Caterina Chinnici



REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

EMENDAMENTO AL DDL N. 530-387-27-180-277-393 bis

Emendamento aggiuntivo al D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis

Al D.D.L n. 530-387-27-180-277-393 bis, dopo l'art 5 è aggiunto il seguente articolo.

Comitato tecnico regionale per la polizia locale

1. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, quale organo dell'Ispettorato regionale per la polizia locale, è presieduto dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica o da un suo delegato.
2. Il Comitato è costituito con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ed è composto:
 - a) dal dirigente dell'Ispettorato regionale per la polizia locale;
 - b) da tre componenti scelti tra i comandanti dei Corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia;
 - c) da tre componenti scelti tra i comandanti dei Corpi di polizia locale delle provincie;
 - d) da un componente scelto tra comandanti di Corpi di polizia locale di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti;
 - e) da un componente scelto tra comandanti di Corpi di polizia locale di comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti od a corpi di polizia locale organizzati in forma associata;
 - f) da un esperto designato dall'ANCI Sicilia;
 - g) da un esperto designato dall'URPS;
 - h) da tre rappresentanti designati rispettivamente dalle tre organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, scelti tra personale in servizio nel corpo di polizia locale.
3. I componenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) vengono designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali o, decorsi tre mesi dalla richiesta di designazione senza che la Conferenza vi abbia provveduto, dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.
4. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta.
5. Il Comitato, che si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale:
 - a) esprime parere nei casi previsti dalla presente legge ovvero ogni qualvolta lo richieda l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica o il dirigente dell'Ispettorato regionale per la polizia locale;



5.2 (segue)

b) effettua studi ed iniziative, formula proposte di indirizzo e di raccordo per migliorare e uniformare i servizi di polizia locale, promuove accordi, intese o progetti di rilievo regionale per l'attuazione del sistema integrato di sicurezza;

c) svolge funzioni di supporto e di informazione per la polizia locale;

d) esprime parere sul programma formativo annuale del Centro regionale di formazione per la polizia locale, proposto dall'Ispettorato regionale per la polizia locale;

e) esamina la relazione annuale del responsabile del Centro regionale di formazione per la polizia locale e formula eventuali osservazioni e proposte;

f) esprime parere sulla organizzazione e sul funzionamento del Centro regionale di formazione per la polizia locale.

6. Le sedute del Comitato tecnico sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Comitato assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente. Alla prima seduta il Comitato nomina il Vice-Presidente.

7. Le funzioni di segretario del Comitato sono espletate da un componente dell'Ispettorato regionale per la polizia locale con qualifica non inferiore a funzionario.

8. La partecipazione alle sedute del Comitato da parte dei componenti è considerata attività di servizio.

L'Assessore regionale per le autonomie locali
e per la funzione pubblica

Dott.ssa Caterina Chinnici





5.3

***Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana***

Emendamento al disegno di legge n. 530 – 387 – 27- 277- 393 bis

TESTO EMENDAMENTO

Emendamento modificativo all'art. 5

All'articolo 5 sostituire le parole "Centro regionale di formazione per la polizia locale" con le parole "Accademia regionale di polizia locale".

GUCCIARDI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gucciardi", written over the printed name.



5.4

**Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana**

Emendamento al disegno di legge n. 530 – 387 – 27- 277- 393 bis

TESTO EMENDAMENTO

Emendamento modificativo all'articolo 5

Al comma 13 dopo le parole "può ricorrere" aggiungere le parole "oltre che a professionalità interne ai Corpi di polizia locale".

GUCCIARDI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gucciardi', written over the printed name.

Se approvato l'em. 5.1, l'em. è
da aggiungere al comma 6



6.1

***Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana***

Emendamento al disegno di legge n. 530 – 387 – 27- 277- 393 bis

TESTO EMENDAMENTO

Emendamento soppressivo all'art. 6

L'articolo 6 è soppresso.

GUCCIARDI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gucciardi', written below the printed name.

6.2

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 530 bis

1. L'articolo 6 è soppresso.

ON. SPEZIALE


6.3

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

EMENDAMENTO AL DDL N. 530-387-27-180-277-393 bis

Emendamento sostitutivo dell'art 6 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis

L'art 6 del D.D.L n. 530-387-27-180-277-393 bis è così sostituito:

Funzioni della Provincia

1. La provincia regionale svolge tutte le funzioni di polizia locale nelle materie di competenza e nelle materie ad essa delegate dalle leggi dello Stato o della Regione e concorre alla definizione del sistema integrato di politiche di sicurezza.
2. Le provincie regionali, laddove non abbiano ancora provveduto istituiscono il corpo di polizia locale provinciale uniformandosi ai principi ed alle disposizioni della presente legge nonché alle disposizioni contenute nelle leggi statali che regolano la materia.
3. Il corpo di polizia provinciale collabora nelle attività previste dagli accordi, intese e programmi di cui all'art 2 e nella promozione di progetti diretti alla tutela dell'ambiente ed alla vigilanza del territorio provinciale.
4. Sono fatti salvi, per gli appartenenti ai corpi di polizia provinciale istituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, le posizioni lavorative occupate, le funzioni rivestite, le qualifiche e/o i gradi posseduti.
5. In sede di prima applicazione nei corpi di polizia provinciale è inquadrato il personale dipendente della provincia appartenente alla corrispondente qualifica, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso, a seguito del superamento di apposito corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi, indetto dal Centro regionale di formazione per la polizia locale. Per l'inquadramento nel profilo professionale di Comandante o di Dirigente il corso di qualificazione non può essere inferiore a sei mesi.
6. Le province possono promuovere specifici accordi con i comuni ricadenti nel territorio di loro competenza per attivare forme di collaborazione tra corpi di polizia municipale e provinciale per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge.

L'Assessore regionale per le autonomie locali
e per la funzione pubblica

Dott.ssa Caterina Chinnici




6.4

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Emendamento al disegno di legge n. 530 – 387 – 27- 277- 393 bis

TESTO EMENDAMENTO

Emendamento modificativo all'articolo 6

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "all'articolo 12", aggiungere le parole "qualora non l'abbia già istituito".

GUCCIARDI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gucciardi', written in a cursive style.



6.5

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Emendamento al disegno di legge n. 530 – 387 – 27- 277- 393 bis

TESTO EMENDAMENTO

Emendamento aggiuntivo all'articolo 6

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le province regionali che, in forza dell'articolo 12 della legge n. 65/86, all'entrata in vigore della presente legge hanno già istituito il corpo di polizia provinciale, adegueranno i loro regolamenti al predetto schema tipo di regolamento organizzativo del corpo di polizia locale provinciale, entro novanta giorni dalla pubblicazione dello stesso”.

GUCCIARDI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gucciardi', written in a cursive style.

6.6


EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 530

Emendamento modificativo
dell'art. 6

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Al terzo comma dell'articolo 6 è soppressa la frase conclusiva : , *indetto dal Centro regionale di polizia locale*”

Panepinto





G.7

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Emendamento al disegno di legge n. 530 – 387 – 27- 277- 393 bis

TESTO EMENDAMENTO

Emendamento aggiuntivo all'articolo 6

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Sono fatti salvi, per gli appartenenti ai corpi di polizia provinciale istituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, le posizioni lavorative occupate, le funzioni rivestite, le qualifiche e/o i gradi posseduti”.

GUCCIARDI

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Gucciardi", written in a cursive style.



7.1

***Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana***

Emendamento al disegno di legge n. 530 – 387 – 27- 277- 393 bis

TESTO EMENDAMENTO

Emendamento aggiuntivo all'articolo 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

“Art. 7 bis.

1. La Conferenza Regione-Autonomie locali può appositamente riunirsi per discutere sui temi di polizia locale e di sicurezza urbana con la partecipazione dei comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia”.

GUCCIARDI

A handwritten signature in dark ink, appearing to be the name Gucciardi, written in a cursive style.

8.1

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

EMENDAMENTO AL DDL N. 530-387-27-180-277-393 bis

Emendamento modificativo dell'art 8 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis

Il comma 1 dell'art 8 del D.D.L n. 530-387-27-180-277-393 bis è sostituito dal seguente:

1. La polizia locale, ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza, la qualità della vita locale e l'incolumità pubblica, oltre ai compiti previsti da altre disposizioni normative, svolge funzioni di sicurezza urbana, cioè l'insieme delle attività di mediazione sociale, di prevenzione e contrasto di comportamenti che violano leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti statali, regionali e locali. La polizia locale svolge, altresì, funzioni di accertamento di illeciti amministrativi ed irrogazione delle relative sanzioni nelle materie di rispettiva competenza dei comuni e delle province, o ad essi delegate da leggi dello Stato o della Regione.

Il comma 3 dell'art 8 del D.D.L n. 530-387-27-180-277-393 bis è soppresso.

L'Assessore regionale per le autonomie locali
e per la funzione pubblica

Dott.ssa Caterina Chinnici





8.2

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Emendamento al disegno di legge n. 530 – 387 – 27- 277- 393 bis

TESTO EMENDAMENTO

Emendamento soppressivo all'articolo 8

Il comma 3 dell'articolo 8 è soppresso.

GUCCIARDI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gucciardi', written below the printed name.

8.3

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 530

Emendamento modificativo
dell'art. 8

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Sostituire al comma 1 la frase "*dall'articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*" con "*dall'articolo 117, comma 2, della Costituzione*"

Partecipato

Lucasconi

9.1

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 530

Emendamento modificativo
dell'art. 9

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

1. I comuni che aderiscono all'unione di comuni devono istituire in forma associata i servizi di polizia locale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Panepinto
Cucchi

9.2

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 530

Emendamento modificativo
dell'art. 9

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

2. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non rientrano nel precedente comma 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono esercitare in forma associata le funzioni di polizia locale negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli stessi enti interessati.

Parapinto

Crocchi

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

EMENDAMENTO AL DDL N. 530-387-27-180-277-393 bis

Emendamento modificativo dell'art 9 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis

Al comma 1 dell'art 9 dopo la parola "*regionali*" sono inserite le parole "*nel rispetto dei limiti di cui all'art 10 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22*";


Al comma 2 dell'art 9, nel secondo periodo, dopo le parole "*In detti ambiti*" sono inserite le parole "*nel rispetto dei limiti di cui all'art 10 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22*";

All'art 9 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis è aggiunto il comma 2 bis:

"Le funzioni di polizia locale sono svolte obbligatoriamente in forma associata da parte dei comuni la cui popolazione sia inferiore ai 3000 abitanti".

Il comma 7 dell'art 9 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis è soppresso.

L'Assessore regionale per le autonomie locali
e per la funzione pubblica

Dott.ssa Caterina Chinnici


9.4

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

EMENDAMENTO AL DDL N. 530-387-27-180-277-393 bis


Emendamento aggiuntivo al D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis

Al D.D.L n. 530-387-27-180-277-393 bis, dopo l'art 9 è aggiunto il seguente articolo.

Ambito territoriale

1. Il personale di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza ovvero dell'insieme degli enti facenti parte della gestione associata.
2. In conformità alla normativa statale, il personale di polizia locale può compiere fuori dal territorio di competenza:
 - a) missioni autorizzate per finalità connesse a straordinarie esigenze di servizio;
 - b) operazioni di polizia in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
 - c) attività delegate dall'autorità giudiziaria;
 - d) attività espletate per la gestione delle situazioni di emergenza in materia di sicurezza.

L'Assessore regionale per le autonomie locali
e per la funzione pubblica

Dott.ssa Caterina Chinnici


10.1

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

EMENDAMENTO AL DDL N. 530-387-27-180-277-393 bis

Emendamento modificativo dell'art 10 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis

- Il comma 1 dell'art 10 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis è così sostituito:

“Nei comuni ripartiti in circoscrizioni possono essere istituiti presidi decentrati per l'espletamento di servizi di polizia locale e del servizio di prossimità nell'ambito della zona circoscrizionale”

-il comma 4 dell'art. 10 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis è così sostituito:

“ L'organizzazione dei mezzi e del personale del presidio istituito è commisurata alle effettive esigenze sulla base di specifici parametri pubblicati nell'apposito regolamento adottato dai competenti organi del comune”.

vedere em. 10.3

L'Assessore regionale per le autonomie locali
e per la funzione pubblica

Dott.ssa Caterina Chinnici

C. Chinnici

10.2

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 530

Emendamento modificativo
dell'art. 10

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Al comma 1 dell'articolo 10 sostituire la parola "devono" con "possono"

Panepinto



già compreso nell'em. 10.1

10.3

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 530

Emendamento modificativo
dell'art. 10

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Sono soppressi i commi 2, 3 e 4

Panepinto



11.1

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

EMENDAMENTO AL DDL N. 530-387-27-180-277-393 bis

Emendamento sostitutivo dell'art 11 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis

L'art. 11 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis è così sostituito:

Organizzazione e attribuzioni dei corpi e servizi di polizia locale

1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale i Comuni e le Province si avvalgono dei corpi e dei servizi di polizia locale e ne regolamentano l'organizzazione ed il funzionamento in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.

2.. Per corpo di polizia locale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno sette operatori. Quando il numero degli operatori sia inferiore a sette unità il Comune assicura lo svolgimento delle funzioni attraverso l'istituzione di un servizio di polizia locale.

3. Il personale dei corpi e servizi di polizia municipale che, anche nella forma associata di cui all'articolo 9, svolge servizio di polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, di cui agli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale;

b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente;

d) funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche;

e) tutela della qualità urbana e rurale e dei beni culturali, comprensiva anche delle attività di polizia ambientale, edilizia, sanitaria e tutela del consumatore;

f) polizia annonaria e commerciale;



11.1 (segue)

- g) funzioni di vigilanza dei beni comunali con esclusione della custodia;
- h) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
- i) supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici.

4. I corpi di polizia provinciale sono istituiti al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:

- a) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- b) funzioni di polizia giudiziaria, di cui agli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale;
- c) polizia ambientale ed ittico-venatoria;
- d) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
- e) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di competenza della provincia regionale, ivi compreso il controllo dei tributi di competenza;
- f) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente;

5. I comuni, anche in forma associata, e le province dello stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle attività di polizia locale, con particolare riferimento alle attività di polizia stradale.

6. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti, sottufficiali, ufficiali di polizia locale, e comandanti.

L'Assessore regionale per le autonomie locali
e per la funzione pubblica

Dott.ssa Caterina Chinnici

C. Chinnici

EMENDAMENTI *modificativi* al DDL GOVERNO 530-387-27-180-277-393 bis

Articolo 11 comma 3, lett. d)

11.2

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Alla fine del comma 3, lett. d), dell'articolo 11 è inserito il seguente punto:

I comuni ricadenti in zone classificate ad alto rischio ambientale per la presenza di poli industriali di interesse nazionale, possono istituire nuclei operativi e specializzati di polizia locale al fine di garantire, attraverso attività di analisi, ispezione e controllo, la tutela e la salvaguardia eco-ambientale del territorio.

Donegani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Donegani', is written over the printed name. The signature is stylized and includes a long, sweeping underline that extends to the left.



11.3

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Emendamento al disegno di legge n. 530 – 387 – 27-277-393 bis

TESTO EMENDAMENTO

Emendamento aggiuntivo all'art. 11

Dopo la lettera **b** del comma 3, aggiungere la seguente:

^m
~~A~~ polizia ambientale ed ittico- venatoria;"

GUCCIARDI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gucciardi", written below the printed name.



11.4

**Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana**

Emendamento al disegno di legge n. 530 – 387 – 27- 277- 393 bis

TESTO EMENDAMENTO

Emendamento aggiuntivo all'articolo 11

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Le competenze degli appartenenti ai Corpi di Polizia locale della Regione siciliana possono essere svolte, a richiesta dell'Ufficio regionale per la Polizia locale, su tutto il territorio regionale, ferma restando l'appartenenza all'ente di provenienza.

GUCCIARDI

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Gucciardi", written over the printed name.

11.5

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 530

Emendamento modificativo
dell'art. 11

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Al comma due dell'articolo 11 è soppressa la lettera a)


Panepinto

Coccheri

*superato se è approvato
l'em. 11.1*

11.6

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 530

Emendamento modificativo
dell'art. 11

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Il comma 5 dell'articolo 11 è soppresso

Panepinto

Crossetti

soppresso se è emendato
l'em. 11.1

11.7

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 530

Emendamento aggiuntivo
all'art. 11

TESTO DELL'EMENDAMENTO

All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma.

^{5 bis} ~~5~~ Al personale di polizia locale è riconosciuto uno scatto di anzianità contributiva per lavoro usurante con cadenza quinquennale.

Panepinto


12.1

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA



EMENDAMENTO AL DDL N. 530-387-27-180-277-393 bis

L'art 12 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis è soppresso

L'Assessore regionale per le autonomie locali
e per la funzione pubblica

Dott.ssa Caterina Chinnici

12.2

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 530 bis

1. L'articolo 12 è soppresso.

ON. SPEZIALE




12.3

***Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana***

Emendamento al disegno di legge n. 530 – 387 – 27- 277- 393 bis

TESTO EMENDAMENTO

Emendamento soppressivo all'art. 12

L'articolo 12 è soppresso.

GUCCIARDI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gucciardi", written over the printed name.

EMENDAMENTO modificativo al DDL GOVERNO 530-387-27-180-277-393 bis


Articolo 12 comma 1, lett. c)

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Alla fine del comma 1, lett. c), dell'articolo 12 è inserito il seguente punto:

Le province con comuni ricadenti in zone classificate ad alto rischio ambientale per la presenza di poli industriali di interesse nazionale, possono istituire nuclei operativi e specializzati di polizia provinciale al fine di garantire, attraverso attività di analisi, ispezione e controllo, la tutela e la salvaguardia eco-ambientale del territorio.

Donegani



superato se è approvato
l'em. approvato



12.5

**Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana**

Emendamento al disegno di legge n. 530 – 387 – 27- 277- 393 bis

TESTO EMENDAMENTO

Emendamento aggiuntivo all'articolo 12

Al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“ f) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente”.

GUCCIARDI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gucciardi', written over the printed name.

*superato se è approvato
l'em. soppresso*

12.6

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 530 bis

1. I corpi di polizia provinciale istituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi ed il personale assegnato è adibito ad altre mansioni.


ON. SPEZIALE

13.1

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

EMENDAMENTO AL DDL N. 530-387-27-180-277-393 bis

Emendamento sostitutivo dell'art 13 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis

L'art. 13 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis è così sostituito:

Figure e strutture della polizia locale

1. Per garantire la necessaria omogeneità della struttura e dell'organizzazione della polizia locale sul territorio regionale, il regolamento di cui all'art 17, nell'ambito della qualifica dirigenziale e delle categorie indicate dal contratto collettivo nazionale di lavoro, stabilisce l'articolazione in:
 - a) comandanti;
 - b) ufficiali;
 - c) sottoufficiali;
 - d) agenti.
2. I sottoufficiali svolgono le funzioni di coordinamento di unità di personale di pari categoria o di categorie inferiori, nonché di unità operative semplici e le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria di cui agli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale. Le suddette funzioni di coordinamento assorbono anche i compiti di tutti gli atti previsti dalle funzioni di base dell'area di vigilanza.
3. Alle suddette figure professionali continua ad applicarsi il regime stabilito per le diverse categorie dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ai quali gli enti devono attenersi.
4. Le disposizioni del presente articolo non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

L'Assessore regionale per le autonomie locali
e per la funzione pubblica

Dott.ssa  Catarina Chinnici

14.1

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 530

Emendamento modificativo
dell'art. 14

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Al comma 2 dell'articolo 14 è soppressa la frase "*per le scelte politiche dell'ente*"

Parlepinto





14.2

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Emendamento al disegno di legge n. 530 – 387 – 27- 277- 393 bis

TESTO EMENDAMENTO

Emendamento soppressivo all'articolo 14

Al comma 2 le parole “o del servizio” sono soppresse.

GUCCIARDI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gucciardi', written below the printed name.

14.3


EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 530

Emendamento soppressivo
all'art. 14

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Il comma 3 dell'articolo 14 è soppresso.

Panepinto



14.4

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 530

Emendamento modificativo
dell'art. 14

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Il comma 3 dell'articolo 14 è così modificato:

3. Il responsabile del servizio di polizia locale nelle unioni o convenzioni tra comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è inquadrato nella qualifica apicale dell'ente.

Pahepinto



14.5

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

EMENDAMENTO AL DDL N. 530-387-27-180-277-393 bis

Emendamento modificativo dell'art 14 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis

All'art. 14 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis sono aggiunti i seguenti commi:

3 bis. Il comandante del corpo o del servizio di polizia locale è scelto tra soggetti in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti, rientranti in una delle seguenti figure:

- a) comandanti dei corpi di polizia municipale o provinciale;
- b) ufficiali dei corpi di polizia municipale o provinciale, con una esperienza di almeno due anni in funzioni vicarie di comandante di corpi di polizia locale;
- c) ufficiali dei corpi di polizia municipale o provinciale con almeno tre anni di esperienza nel profilo all'interno dei corpi di polizia locale;
- d) ufficiali delle forze dell'ordine.

3 ter. I requisiti di cui al superiore comma sono da ritenere indispensabili per l'accesso al posto di comandante, sia nel caso di partecipazione al concorso pubblico, sia nel caso di incarico conferito a tempo determinato.

3 quater. In caso di assenza o indisponibilità del comandante, le funzioni vicarie, fatto salvo quanto espressamente previsto dai singoli enti, possono essere attribuite, secondo il criterio della maggiore professionalità e anzianità nel profilo professionale di categoria più elevata, rispettivamente ai dirigenti di polizia locale, agli ufficiali o, in mancanza, ai sottufficiali in servizio presso il corpo di polizia locale di appartenenza.

3 quinquies. L'incarico temporaneo delle funzioni di comandante ad un ufficiale di polizia locale comporta il mantenimento del distintivo di grado corrispondente alla qualifica rivestita dallo stesso. Nel decreto di cui all'articolo 15 è previsto un apposito segno di riconoscimento, diverso dal grado, identificativo delle funzioni di comandante.

3 sexies. In sede di prima applicazione della presente legge, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 3 bis, sono confermati i comandanti di polizia locale in servizio.

L'Assessore regionale per le autonomie locali
e per la funzione pubblica

Dott.ssa Caterina Chinnici


14.6

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 530

Emendamento soppressivo
all'art. 14

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Il comma 4 dell'articolo 14 è soppresso


Panepinto





14.7

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Emendamento al disegno di legge n. 530 – 387 – 27- 277- 393 bis

TESTO EMENDAMENTO

Emendamento aggiuntivo all'articolo 14

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4 bis. E' istituito l'elenco dei comandanti dei Corpi di Polizia locale, vincitori di pubblico concorso. L'individuazione degli ulteriori requisiti per l'iscrizione nell'elenco, è demandata ad un successivo decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali”.

GUCCIARDI

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Gucciardi', written over the printed name.

14.8

N. _____



REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

-- 0 -- 0 -- 0 --

XV Legislatura

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE n. 30

Emendamento

All'art. 14 Comandante del Corpo di Polizia Municipale e Provinciale - del ddl aggiungere i seguenti commi:

5. La Regione provvede ad istituire ed aggiornare presso il Centro Regionale di Polizia Locale l'Albo regionale dei Comandanti dei Corpi di Polizia Locale e degli idonei allo svolgimento della funzione. L'incarico di Comandante, individuato ai sensi della normativa vigente ed in possesso dell'idoneo titolo di studio (Giurisprudenza, Economia e Commercio Scienze Politiche secondo il vecchio ordinamento) per l'accesso al pubblico impiego, in riferimento all'incarico da ricoprire, può essere attribuito solo a personale di comprovata formazione ed esperienza rispetto ai compiti specifici da affidare, scelto esclusivamete tra coloro che sono inseriti nell'Albo.

6. L'idoneità di cui al comma 5 si consegue previo superamento di uno specifico corso-concorso organizzato dal Centro Regionale di Polizia Locale.

7. In sede di prima applicazione sono considerati idonei all'incarico i Comandanti dei Corpi di Polizia Municipale e Provinciale in possesso di Laurea (Giurisprudenza, Economia e Commercio o Scienze Politiche secondo il vecchio ordinamento) oltre che di un periodo di comando di almeno cinque anni nella categoria immediatamente precedente rispetto all'incarico da ricoprire.

MARROCCO

15.1

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

EMENDAMENTO AL DDL N. 530-387-27-180-277-393 bis

Emendamento modificativo dell'art 15 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis

Il primo periodo del comma 1 dell'art. 15 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis è così modificato :

1. "Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità ed omogeneità sul territorio regionale, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica con proprio decreto, su proposta dell'Ispettorato regionale per la polizia locale, sentito il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, determina:"

La lettera b) del comma 1 è così modificata: dopo la parola "*divise*" sono aggiunte le parole "*e dei distintivi*";

Al comma 4 la parola "Ufficio" è sostituita con la parola "Ispettorato".

L'Assessore regionale per le autonomie locali
e per la funzione pubblica

Dott.ssa Caterina Chinnici



REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

EMENDAMENTO AL DDL N. 530-387-27-180-277-393 bis

Emendamento modificativo dell'art 16 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis

I commi 1 e 2 dell'art. 16 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis sono sostituiti dai seguenti:

1. Il personale della polizia locale, al quale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, porta nell'ambito del territorio di competenza, senza licenza, le armi di cui è dotato in relazione al tipo di servizio, nel rispetto e secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa statale in materia.
2. I servizi di polizia locale sono espletati con l'impiego di armi nel rispetto della normativa statale vigente, della disciplina prevista nel decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, e dei criteri generali stabiliti dal regolamento adottato dal Ministro dall'Interno ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'Assessore regionale per le autonomie locali
e per la funzione pubblica

Dott.ssa Caterina Chinnici





16.2

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Emendamento al disegno di legge n. 530 – 387 – 27- 277- 393 bis

TESTO EMENDAMENTO

Emendamento modificativo all'articolo 16

Al comma 1, le parole "provincia in cui espletano il servizio" sono sostituite dalla parola "regione".

GUCCIARDI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gucciardi", written in a cursive style.



17.1

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Emendamento al disegno di legge n. 530 – 387 – 27- 277- 393 bis

TESTO EMENDAMENTO

Emendamento modificativo all'articolo 17

Al comma 1, dopo le parole "legge 7 marzo 1986, n. 65", sono aggiunte le parole "e dal precedente art. 6 comma 2".

GUCCIARDI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gucciardi', written below the printed name.

17.2

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

-----°-----

EMENDAMENTO AL DDL N. 530-387-27-180-277-393 bis

Emendamento modificativo dell'art 17 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis

✓ ^{comma 1}
All'art. 17 lettera b) del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis la parola "Ufficio" è sostituita dalla parola "Ispettorato":

All'art 17 è aggiunta la seguente lettera b) bis:

b) bis "detta norme sulla gerarchia, la disciplina, gli obblighi e sul comportamento degli addetti alla polizia locale";

Al comma 4 la parola "Ufficio" è sostituita dalla parola "Ispettorato".

L'Assessore regionale per le autonomie locali
e per la funzione pubblica

Dott.ssa Caterina Chinnici



19.1

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 530

Emendamento abrogativo
dell'art. 19

TESTO DELL'EMENDAMENTO

L'articolo 19 è abrogato

Panepinto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Panepinto', written below the printed name.

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

EMENDAMENTO AL DDL N. 530-387-27-180-277-393 bis

Emendamento sostitutivo dell'art 19 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis

L'art. 19 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis è così sostituito:

1. Gli enti locali indicano i bandi di concorso per la copertura dei posti vacanti di agente, di sottufficiale, ufficiale di polizia locale, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di reclutamento del personale degli enti locali.
2. La partecipazione al concorso è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica.
3. Allo scopo di garantire la competenza tecnico-professionale connessa alle attività dei livelli apicali dei corpi, qualora venga effettuata una selezione concorsuale finalizzata alla copertura del posto di comandante, la partecipazione al concorso richiede il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni e le province comunicano all'Ispettorato regionale per la polizia locale il fabbisogno numerico del personale di polizia locale da reclutare.
5. Ai fini del reclutamento del personale si richiedono un concorso di ammissione per titoli ed esami e un periodo di formazione con esame finale. Al corso di formazione accedono coloro che superano il concorso per titoli ed esami.
6. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a sei mesi, comprende l'espletamento di un corso secondo moduli i cui contenuti, la cui durata e le cui modalità di svolgimento sono disciplinati dal Centro regionale di formazione. Il corso sostituisce il periodo di prova previsto dalla normativa vigente.
7. Sono immessi in ruolo coloro che hanno superato positivamente l'esame finale del corso di formazione.
8. Gli enti locali, nel disciplinare l'accesso ai ruoli di polizia locale, si uniformano al principio di pari opportunità tra uomini e donne.



19.2 (segue)

9. In sede di prima applicazione della presente legge, il 50% dei posti disponibili messi a concorso è riservato al personale LSU e LPU con contratto a tempo determinato che al momento dell'entrata in vigore della presente legge è impegnato nei corpi di polizia locale con la qualifica di agente.

L'Assessore regionale per le autonomie locali
e per la funzione pubblica

Dott.ssa Caterina Chinnici

C. Chinnici

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

EMENDAMENTO AL DDL N. 530-387-27-180-277-393 bis

Emendamento aggiuntivo al D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis


Al D.D.L n. 530-387-27-180-277-393 bis, dopo l'art 19 è aggiunto il seguente articolo.

Comando o distacco

1. Non sono consentiti distacchi o comandi del personale della polizia locale presso altri settori dell'amministrazione. L'utilizzazione di personale della polizia locale nell'ambito di diversi uffici dell'ente di appartenenza può avvenire esclusivamente per lo svolgimento di mansioni istituzionali di polizia locale e subordinatamente al nulla osta del comandante del corpo o del responsabile del servizio di polizia locale.
2. Il comando o distacco del personale di polizia locale presso altri corpi di polizia locale può essere disposto per un periodo limitato di tempo, previa intesa tra gli enti locali interessati, a condizione che i distacchi ed i comandi ineriscano esclusivamente alle funzioni di polizia locale.
3. Durante il periodo di comando o di distacco, il personale di polizia locale interessato mantiene il rapporto organico con il corpo di appartenenza ed il proprio status giuridico ed economico, mentre funzionalmente dipende dall'ente presso cui è comandato o distaccato.

L'Assessore regionale per le autonomie locali
e per la funzione pubblica

Dott.ssa Caterina Chinnici



XV LEGISLATURA ARS

EMENDAMENTO AL DDL NN. 530-387-27-180-277-393 bis

Emendamento modificativo dell'art. 19

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:

10 bis. Ai fini della presente legge, nel rispetto dei principi e delle finalità fissate nel regolamento di polizia locale, è ammessa l'utilizzazione di forme di volontariato. Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio ed è impiegata con riferimento esclusivo ad eventi civili, religiosi e ludico-sportivi. I volontari individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato o che prestino servizio nell'ambito della protezione civile o che siano promotori o collaborino all'organizzazione degli eventi sopra indicati, potranno essere impiegati a condizione che:

- a) operino sulla base delle indicazioni e nel quadro del coordinamento tecnico-operativo del comandante o del responsabile della struttura di polizia locale o di altro operatore della medesima polizia da esso formalmente individuato;
- b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
- c) posseggano i requisiti di onorabilità previsti per l'accesso all'impiego presso l'ente locale nonché i requisiti di natura psichica e fisica necessari allo svolgimento delle azioni previste nel presente comma;
- d) siano adeguatamente assicurati e qualora svolgano il loro incarico mediante divise e/o segni distintivi questi siano differenti da quelle delle forze di polizia locale e nazionale;
- e) per lo svolgimento, su proposta del comandante della polizia locale, delle funzioni previste dalle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 2;
- f) abbiano beneficiato dell'offerta formativa di cui all'art.5, frequentando specifici corsi di formazione ed aggiornamento. I comuni e le province possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo ai membri di esse che svolgano le attività inerenti agli eventi di cui al presente comma.

RINALDI




23.2

**Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana**

Emendamento al disegno di legge n. 530 – 387 – 27- 277- 393 bis

TESTO EMENDAMENTO

Emendamento aggiuntivo all'articolo 23

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“3. Le parole <polizia municipale> di cui all'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 sono sostituite dalle parole <polizia locale>”.

GUCCIARDI c

A handwritten signature in black ink is written over the printed name 'GUCCIARDI c'.

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

EMENDAMENTO AL DDL N. 530-387-27-180-277-393 bis

E' aggiunto al D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis l'art 20 bis:

Art. 20 bis

Fondo per il miglioramento dei servizi

1. Al fine di consentire il miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia locale e di promuovere la crescita professionale degli addetti è istituito nel bilancio della Regione un fondo per il miglioramento dei servizi di polizia locale.

2. La Regione è autorizzata a concedere un contributo, determinato sulla base del corrispondente onere finanziario, ai comuni e alle province che abbiano deliberato, ai sensi del comma 1, un piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi ed abbiano contestualmente previsto l'erogazione, in favore degli addetti di polizia locale che partecipino alla realizzazione del piano e svolgano le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, di un'indennità pari alla parte eccedente gli importi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 e successive modifiche ed integrazioni, relativi all'indennità di cui all'articolo 10 della legge n. 65 del 1986.

3. E' escluso dalla partecipazione al piano di miglioramento della efficienza dei servizi il personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

4. L'indennità di cui al comma 2 è cumulabile con le altre indennità a qualsiasi titolo percepite da tutto il personale della polizia locale, ivi compresi i comandanti e gli ufficiali, siano essi dirigenti o incaricati di posizione organizzativa che svolgano le funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale e di pubblica sicurezza di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.'

L'Assessore regionale per le autonomie locali
e per la funzione pubblica

Dott.ssa Caterina Chinnici



23.1

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

°-----
EMENDAMENTO AL DDL N. 530-387-27-180-277-393 bis

Emendamento modificativo dell'art 23 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis

Il comma 2 dell'art 23 del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis è così modificato:

E' abrogata la legge regionale 1 agosto 1990, n. 17.

**L'Assessore regionale per le autonomie locali
e per la funzione pubblica**

Dott.ssa Caterina Chinnici





20.2

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Emendamento al disegno di legge n. 530 – 387 – 27- 277- 393 bis

TESTO EMENDAMENTO

Emendamento aggiuntivo all'articolo 20

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

“Art. 20 bis

1. Al fine di sviluppare adeguate politiche previdenziali ed assistenziali in favore del personale di polizia locale è istituito, presso l'Ufficio regionale per la polizia locale, il fondo autonomo per la previdenza e l'assistenza degli operatori di polizia locale nel rispetto dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.
2. Gli enti locali versano nel Fondo di cui al comma 1 annualmente il 10 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione delle norme al codice della strada accertate dagli operatori della polizia locale.
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Ufficio regionale per la polizia locale, con proprio decreto, disciplina l'utilizzazione del predetto fondo”.

GUCCIARDI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gucciardi', written over the printed name.

21.1

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA



EMENDAMENTO AL DDL N. 530-387-27-180-277-393 bis

L'art. 21 ~~quinto~~ del D.D.L 530-387-27-180-277-393 bis è soppresso.

L'Assessore regionale per le autonomie locali
e per la funzione pubblica

Dott.ssa Caterina Chinnici


21.2

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 530

Emendamento abrogativo
dell'art. 21

TESTO DELL'EMENDAMENTO

L'articolo 21 è abrogato

Panepinto

Cocchi